


in vigore, prevista per il giugno 2010, del Protocollo n. 14, il quale prevede una nuova causa di irricevibilità derivante dalla constatazione che il ricorrente non ha ricevuto alcun danno rilevante dalla violazione del suo diritto: l'augurio è che la Corte, arrivando a discernere ciò che è realmente importante nel contesto generale dei diritti umani da ciò che non lo è, interpreti la suddetta disposizione in modo tale da liberarsi degli innumerevoli "casi bagattellari" che intralciano il suo lavoro (tra cui rientra gran parte dei casi ripetitivi italiani, in cui il *petitum* è oggettivamente modesto).


I RISARCIMENTI

Figura 8



Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Elaborazione grafica: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso

Figura 9



Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Elaborazione grafica: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso

4. L'AZIONE DI RIVALSA

Per ovviare ai dubbi sorti sull'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti degli enti locali e degli altri soggetti responsabili delle violazioni sanzionate con decisioni della Corte di Strasburgo, regolata dall'art. 16-*bis* della legge 4 febbraio 2005 n. 11 (introdotto dalla legge finanziaria 2007, su cui si veda la Relazione per l'anno 2007), che concernevano la possibilità di azionare la rivalsa anche per le somme spese in regolamenti amichevoli, l'art. 42-*ter* della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ha interpretato autenticamente il citato art. 16-*bis* "nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli art. 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848".

La novella normativa è di grande rilievo perché consente al Governo di perseguire la strada del regolamento amichevole al fine di risolvere contenziosi pendenti prima di una probabile sentenza di condanna, senza perdere peraltro la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni, con l'effetto di coinvolgerli maggiormente nella gestione del contenzioso anche sotto il profilo istruttorio.

Per vero, l'atteggiamento dei soggetti cui sono direttamente riconducibili le attività che hanno causato il contenzioso portato all'esame della Corte europea non è sempre collaborativo nella gestione degli strumenti offerti dalla Convenzione per definire amichevolmente la causa: al comportamento dell'ANAS che nel procedimento *Pecar e Pertot*, prendendo atto della costante giurisprudenza sfavorevole della Corte europea in materia di illecita privazione della proprietà e in conformità ai principi resi nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, ha rinunciato al recupero della somma corrispondente alla quota parte del valore venale del bene espropriato, riconosciutole in appello sulla base dei criteri riduttivi dell'articolo 5-bis della legge n. 359/1992, si contrappone la posizione dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria che nella causa *Cento c. Italia*, tuttora pendente dinanzi alla Corte, di fronte al rischio di una pronuncia di condanna e all'opportunità di definire la controversia con regolamento amichevole, ha manifestato la propria indisponibilità a rinunciare alle pretese azionate in sede nazionale per la restituzione della differenza pagata alla parte ricorrente, quale somma concorrente a determinare il valore reale del terreno.

Il Comune di Roma, invece, ha assicurato la propria disponibilità per l'elaborazione di una proposta di regolamento nella causa *Immobiliare Podere Trieste*, allo scopo di evitare la pronuncia sulla questione relativa all'equa soddisfazione, avendo già accertato la Corte europea la sussistenza della violazione.

Sul piano del recupero degli importi dovuti allo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, a cui compete l'onere dell'avvio dell'azione di rivalsa, ha notificato nel corso dell'anno 2009 le prime 6 sentenze di condanna ad altrettanti enti territoriali, resisi responsabili delle violazioni accertate dalla Corte europea, indicando a ciascun soggetto l'entità delle somme dovute, per un totale complessivo pari a € 7.601.626,95.

La procedura avviata è propedeutica al raggiungimento di un'intesa volta alla definizione delle modalità e dei termini di pagamento, anche rateizzato, prima dell'emanazione del provvedimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'emanazione del provvedimento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.

CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

PAGINA BIANCA

IV IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

1. IL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA — INCONTRI E RACCOMANDAZIONI

L'Italia detiene il triste record del primo posto, tra i 47 Paesi membri, sotto il profilo del numero di casi soggetti al meccanismo, previsto dall'art. 46 della Convenzione, di controllo collettivo (affidato, cioè, a tutti gli Stati aderenti all'organismo), funzionale a verificare che il mezzo scelto dallo Stato nella sua discrezionalità, per conformarsi alle conclusioni della Corte, sia idoneo a perseguire il risultato voluto nella sentenza di constatazione della violazione (lo Stato, infatti, è solo formalmente libero nella scelta del mezzo tecnico per realizzare il suo obbligo di conformarsi, in quanto comunque la misura adottata deve, sotto il profilo sostanziale, essere esaminata e condivisa dal Comitato dei Ministri, organo politico del Consiglio d'Europa). Il numero dei casi è pari, infatti, a 2.471 e costituisce il 31,33% del totale dei casi pendenti in seno al Comitato; è vero, però, che solo 45 sono casi rilevanti (la percentuale è appena dell'1,82%) e che ben 2.426 sono casi ripetitivi od isolati, riconducibili quasi tutti alla problematica della non ragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali interni, sanzionati con sentenze della Corte emesse specialmente negli anni ottanta e novanta. Dei menzionati 45 *leading-cases*, inoltre, 14 risultano pendenti da meno di due anni, 10 da più di due anni ma da meno di cinque, 21 da più di cinque anni. Quest'ultimo dato colloca ancora una volta il nostro Paese al primo posto, questa volta nella classifica dei paesi caratterizzati da inadempienza ultraquinquennale.

Non sempre, però, è questione di cattiva volontà da parte italiana, spesso si tratta di casi che rimangono aperti alla sorveglianza del Comitato dei Ministri, sebbene siano già state soddisfatte le condizioni per la loro chiusura, a causa di ritardi da parte del Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esame delle richieste di chiusura formulate dal Governo. Va registrata infatti l'esistenza di un non irrilevante *gap* temporale, non si sa fino a che punto inevitabile, tra momento in cui il Governo italiano avanza una richiesta, pienamente documentata, di chiusura di un caso e momento della chiusura attraverso l'emissione della risoluzione finale da parte del Comitato dei Ministri: nell'ultima riunione del C.M. di dicembre 2009, per esempio, risultano 39 casi contro l'Italia, molti dei quali pendenti da più di cinque anni, inseriti nella rubrica 6.2 che preclude alla prossima approvazione di una risoluzione finale di chiusura.

Per ridurre significativamente la suddetta esposizione occorre quindi intervenire per migliorare la metodologia per le informazioni da fornire sui casi in trattazione. Attualmente, infatti, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di constatazione di violazione emessa dalla Corte, inizia il decorso dei seguenti termini: a) dalla data di definitività della sentenza decorre un termine di tre mesi per il pagamento dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte (il mancato rispetto di tale termine comporta l'obbligo di corrispondere interessi di mora); b) dalla medesima data inizia il decorso del termine semestrale per comunicare al Comitato dei Ministri il "*piano d'azione*" contenente le misure individuali e/o generali già adottate o che si intendono adottare per dare esecuzione al giudicato.

Al fine di creare un flusso informativo metodico e sistematico, è necessario che alla scadenza del termine dei sei mesi vengano tempestivamente e sistematicamente comunicate le misure individuali e generali di esecuzione, anche se si tratta di indicazioni negative (qualora non si ritengano necessarie misure individuali, o generali, per motivate ragioni).

1.1 La Risoluzione interinale sull'eccessiva durata delle procedure giudiziarie

La problematica della non ragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali è la principale fonte di problemi, a livello europeo, per l'Italia che, peraltro, dal 2001 è sottoposta a *monitoring* periodico del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e si trascina, quindi, da vari anni, senza ancora una prospettiva di chiusura vicina, poiché il rimedio apprestato dal nostro legislatore – la cosiddetta legge Pinto – non sembra, da solo, idoneo a chiudere il procedimento dinanzi al Comitato dei Ministri, in quanto la reazione complessiva dell'ordinamento interno è apparsa, nel caso di specie, inidonea ad eliminare del tutto le conseguenze delle già constatate violazioni ed a prevenirne altre.

Nella 1051ma riunione del Comitato dei Ministri (17-19 marzo 2009), è stata approvata la consueta risoluzione interinale sulle misure generali adottate dall'Italia per risolvere l'eccessiva durata delle procedure giudiziarie (cd. gruppo di 2184 casi di eccessiva durata processuale – In documenti n. 6) . La risoluzione, pur evidenziando l'enorme arretrato esistente ed augurandosi che ad esso sia presto trovata un'adeguata soluzione, si esprime comunque in termini positivi con riguardo agli sforzi ed ai risultati che il nostro Paese sta attuando in tale campo, dando altresì atto dei sistematici flussi informativi che il Segretariato del Consiglio d'Europa riceve da parte delle nostre Autorità in tema di riforme normative ed organizzative, già attuate o da adottare. Da quando è iniziato nel 2001, tale controllo non ha evidenziato significativi progressi fatti dall'Italia in tale campo, con l'eccezione delle procedure amministrative, il cui controllo sarà probabilmente chiuso nei prossimi mesi, condizionatamente ad una positiva valutazione sulla metodologia scelta per risolvere la problematica dell'arretrato.

L'eccessiva durata delle procedure giurisdizionali è per l'Italia un tema antico che però l'accomuna attualmente a molti altri paesi del Consiglio d'Europa: si accresce infatti sempre più il numero di quei paesi che risentono di problemi analoghi, anche se in scala notevolmente inferiore a quella che caratterizza il nostro Paese, dato questo che fa riflettere sulla necessità di un approccio più tecnico al problema, semmai affidato ad un organo specialistico quale la Cepej (Comitato per l'efficienza della giustizia).

La crisi della Corte, oberata da un enorme arretrato, è, peraltro, anche l'effetto del fallimento del sistema di controllo affidato al Comitato dei Ministri che, non risolvendo i problemi strutturali presenti negli ordinamenti degli Stati, sovente evidenziati dalla Corte con il meccanismo degli *"arrêts pilotes"*, consente il proliferare dei ricorsi ripetitivi e dunque l'intasamento dei ruoli della Corte.

La lentezza della giustizia è anche all'origine di numerose altre violazioni di disposizioni convenzionali diverse dall'art. 6, par. 1 ("termine ragionevole"), in materia fallimentare, di libertà personale, di trattamento penitenziario, di espropriazioni, ecc.

La risposta alla domanda sul perché continuano ad essere presentati, in massa, ricorsi ripetitivi dovrebbe essere semplice: i governi in generale, compreso quello Italiano, per le ragioni più varie, non sono pronti od in grado di rimediare ai difetti strutturali dei loro sistemi interni, per cui continuano a perpetuarsi pratiche diffuse incompatibili con i principi convenzionali; pratiche che a loro volta inducono ricorsi ripetitivi. Ma se questa è la risposta, dovrebbe conseguirne che sentenze ripetitive, che rispondono a ricorsi ripetitivi, non costituiscono certo la soluzione più adatta; ciò che servirebbe è, piuttosto, un approccio politico al problema strutturale che lo Stato presenta: approccio che deve essere studiato ed affrontato nella sede giusta, che non può che essere quella del Comitato dei Ministri, organo politico del Consiglio d'Europa; finora questo organo non si è dimostrato in grado di affrontare i complessi problemi, politici e tecnici, che sono alla base dei casi ripetitivi; la soluzione, però,

non può certo risiedere nello spostare la soluzione del problema dalla sede politica a quella giudiziaria, certamente più inadeguata. La soluzione sta forse proprio nel potenziare il controllo del Comitato dei Ministri, modificandone le metodologie operative: attualmente, ad esempio, è il solo Segretariato del Consiglio d'Europa (dunque un organo meramente amministrativo) a svolgere, nei fatti, il controllo sull'esecuzione delle sentenze, mentre gli Stati, a cui la Convenzione attribuisce quel controllo, sono quasi sempre solo semplici spettatori. In tale fase storica, caratterizzata da un enorme carico di lavoro della Corte, rappresentato in gran parte da ricorsi ripetitivi, appare indispensabile individuare un sistema per migliorare i poteri di controllo ed intervento del Comitato dei Ministri.

1.2 Il problema delle espulsioni

Se l'inefficienza della giustizia è una problematica annosa ed irrisolta, attualmente essa non sembra richiamare più, comunque, un'attenzione particolare da parte del Comitato dei Ministri. Per tale organo, viceversa, un "tema caldo" è sicuramente quello dell'espulsione di sospetti terroristi tunisini dall'Italia verso il loro paese d'origine.

In sede di Comitato dei Ministri, l'Italia è nell'occhio del ciclone per aver espulso tre terroristi tunisini (Ben Khemais, Trabelsi, Toumi), in violazione di un preciso ordine di non espulsione emesso dalla Corte ai sensi dell'art. 39 del suo regolamento. Nelle ultime riunioni del 2009 del Comitato dei Ministri, la delegazione italiana è stata sistematicamente impegnata a contrastare le accuse avanzate sul punto dai delegati di molti Paesi (il caso viene infatti inserito, per la discussione, nell'ordine del giorno di ogni riunione del C.M.).

1.3 La posizione dell'Italia dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

Per quanto riguarda l'esposizione, in generale, dell'Italia dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, va segnalato che, nell'arco del 2009, sono stati chiusi o predisposti per la chiusura, tramite risoluzioni finali attestanti l'adozione - da parte italiana - di tutte le misure richieste per conformarsi alle conclusioni della Corte, quattordici *leading-cases* vertenti su differenti tematiche, in particolare in materia di contumacia o processo iniquo (cd. *FCB, Drassich, Sannino*), libertà personale (*Fodale*), obbligo di condurre un'inchiesta penale efficace (*Labita*), non esecuzione di decisioni giurisdizionali (*Antonetto*), libertà di espressione (*Riolo*), espropriazione e rispetto del diritto di proprietà (*Sarnelli e Matteoni*), ordinamento penitenziario (*Ospina Vargas*).

Inoltre, in base alle risoluzioni finali ed interinali approvate nel 2009 ed alle note redatte dal Segretariato del Consiglio d'Europa, si può ragionevolmente ipotizzare la prossima chiusura, oltre che dei 39 casi menzionati al precedente punto 1, anche di numerosi altri casi in materia di: espropriazione regolare (cd. gruppo *Scordino*) ed espropriazione indiretta (cd. gruppo *Carbonara e Ventura*), restrizioni personali derivanti da dichiarazioni di fallimento (cd. gruppo *Luordo*), processo contumaciale (cd. gruppo *Sejdovic*), eccessiva durata di procedure amministrative.

2. COMITATO DH-RE PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA

La Presidenza del Consiglio ha partecipato ai lavori del *Comitato di esperti sui rimedi effettivi per contrastare la eccessiva durata dei processi*, tenutisi a Strasburgo dal 2 al 4 novembre 2009.

Il progetto di raccomandazione adottato dal Comitato contiene utili suggerimenti ed indicazioni per risolvere il problema (che non riguarda unicamente l'Italia) ed è riportato in allegato alla presente relazione (in documenti n. 17).

3. IL SITO WEB DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Con la realizzazione di una specifica sezione web del sito del Governo italiano, rispondente all'indirizzo <http://www.governo.it/presidenza/contenzioso> si è inteso favorire la più ampia diffusione dei principi e delle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della loro interpretazione ed applicazione ad opera della Corte preposta al rispetto della Convenzione ed illustrare il ruolo del Governo italiano in materia di esecuzione delle pronunce rese nei confronti dell'Italia.

L'iniziativa si inserisce nel quadro degli strumenti ordinamentali posti in essere dallo Stato italiano nell'ambito della partecipazione al complesso sistema di protezione dei diritti umani costituito dalla Convenzione europea e risponde, in particolare, alle sollecitazioni rivolte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati contraenti, per l'attivazione di misure idonee a garantire la massima conoscenza dei principi convenzionali.

Le funzioni attivate attraverso le pagine web consentono l'accesso immediato degli utenti alle informazioni sull'intero sistema di tutela dei diritti umani, mediante il collegamento alle singole sezioni presenti nella home-page, che comprende tutte le voci riconducibili alle informazioni generali, alle fasi del procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte, alle pronunce (di cui viene pubblicato il testo nella lingua originale, con traduzione in lingua italiana per quelle di maggiore impatto), alla documentazione e alle attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Particolare rilevanza assume nel sito la consultazione degli abstract delle pronunce più significative emesse dalla Corte, al fine di rendere più agevole, attraverso la descrizione dei fatti e delle norme di diritto, la conoscenza dei principi giurisprudenziali affermati nelle sentenze stesse.

Il sistema di ricerca realizza la piena conoscenza della normativa e della documentazione, nazionale ed internazionale, relativa all'attività svolta dalla Presidenza del Consiglio, in attuazione della legge n. 12 del 2006, e dalla Corte europea nella sua funzione di supremo organo giurisdizionale per la tutela dei diritti umani.

4. SEMINARI E CONVEGNI

Nell'ottica di rafforzare il grado di adesione delle istituzioni nazionali ai principi convenzionali, un'importante sede di confronto e di analisi sui rapporti tra le giurisdizioni ed in particolare sulla capacità di incisione, nell'ordinamento nazionale e nel diritto interno, delle decisioni della Corte europea, è stato il Seminario organizzato dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri nella giornata del 20 aprile 2009, con la partecipazione dei più illustri rappresentanti delle giurisdizioni italiana ed europea¹⁰.

Nel corso del seminario sono stati affrontati e discussi temi rilevanti, quali i rapporti fra il giudicato nazionale e le decisioni della Corte di Strasburgo (v. caso *Dorigo*) e fra le giurisdizioni (v. caso *CGIL-Cofferati*), l'applicazione del principio del contraddittorio e di quelli generali del giusto processo nella prassi e nei progetti di

¹⁰ Gli atti del Seminario sono pubblicati nel sito <http://www.governo.it/presidenza/contenzioso>.

riforma delle procedure giudiziarie nazionali (v. casi *Cimolino, Fiume*) la difesa dello Stato in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

L'iniziativa ha concretizzato un giusto connubio fra due ambiziosi obiettivi: per un verso, offrire testimonianza del processo di integrazione delle giurisdizioni domestiche con l'apparato giurisdizionale della Corte europea; per altro verso, esaminare gli spazi di ulteriori iniziative per garantire un'esecuzione delle pronunce che non si limiti all'erogazione di meri indennizzi, ma che tenda ad offrire certezza di tutela insieme alla celerità ed all'efficienza della giustizia.

PAGINA BIANCA

DOCUMENTI

PAGINA BIANCA

**N. 1 ELENCO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA SU DECISIONI E
RADIAZIONI DAL RUOLO NELL'ANNO 2009**

Ricorso	Data decisione	Esito
n. 30908/03 QUADRINI	15/12/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 45291/06 PREVITI	08/12/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 16702/04 DELL'ANNA	01/12/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 7392/05 IZZO + ALTRI 3	01/12/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO
n. 37936/04 CORDI	17/11/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 13991/07 LA VALLE	17/11/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO
n. 35194/04 GIUGLIANO	17/11/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO
n. 24407/03 Salvatore GENOVESE	10/11/2009	IRRICEVIBILITÀ'
n. 19270/07 PESCE	06/10/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 35808/03 DI GIORGIO	29/09/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 1273/06 MADONIA	22/09/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 244063/03 GALLO	07/07/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 19380/05 GUETTI ED ALTRI	30/06/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO (Regolamento amichevole)
N. 15476/09 DADDI	02/06/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 36908/04 BONANNO	02/06/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO (Inerzia del ricorrente/Carenza di interesse)
n. 26054/05 ADDARI	19/05/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO (rinuncia del ricorrente)
n.10750/03 - GASPARINI	12/05/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 27791/06 TOSTI	12/05/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 33747/06 VICCARI ED ALTRI	07/04/2009	IRRICEVIBILITÀ

n. 33/04 - FACCIO	31/03/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 316/05 PECAR E PERTOT	24/03/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO (Regolamento amichevole)
n. 126/05 SCOPPOLA	24/03/2009	RICEVIBILE
n.32815/04 PARENTI	24/03/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO (Inerzia del ricorrente/Carenza di interesse)
n. 9062/07 VADACCA ED ALTRI	10/03/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 14230/03 DI CIANNI	03/02/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 14316/02 L.M. E F.I.	20/01/2009	IRRICEVIBILITÀ
n. 14360/05 IMMOBILIARE BANDITELLA SRL	20/01/2009	RADIAZIONE DAL RUOLO (Regolamento amichevole)

**N. 2 DOMANDA DI RINVIO DINANZI ALLA GRANDE CAMERA PER IL CASO LAUTSI
C/ITALIA (RICORSO N. 30814/06)****REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME****Requête n° 30814/06– arrêt du 3 novembre 2009****LAUTSI c. ITALIE****Saisine de la Grande Chambre**

Le Gouvernement italien, ayant examiné les actes de la procédure, demande le renvoi de l'affaire citée en marge devant la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme au titre de l'article 43, § 1, de la Convention et de l'article 73, § 1 du Règlement.

1. L'arrêt en question a été adopté le 3 novembre 2009 et communiqué le même jour. Le délai de trois mois visé à l'article 43 de la Convention viendra donc à échéance le 3 février 2010 prochain.

2. La requête concerne la violation de l'article 2 du Protocole n° 1 examiné conjointement avec l'article 9 de la Convention. La Chambre a en effet constaté, à l'unanimité, la violation desdits articles du fait que l'exposition, dans les salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (le crucifix) comporterait la violation du droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire et en plus elle serait incompatible avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation. La Cour a statué enfin qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 pris isolément ou combiné avec l'article 9 de la Convention et l'article 2 du Protocole n° 1. Elle a également accordé à la requérante une satisfaction équitable.

*********1. EXISTENCE DES PRESUPPOSES VISES A L'ARTICLE 43 CONVENTION**

3. Le Gouvernement italien considère:

- A) que les conclusions de l'arrêt, auxquelles la Chambre a abouti, sont en contradiction manifeste avec la jurisprudence bien établie de la Cour en matière de questions religieuses, étant donné que la Cour elle-même a reconnu que, à cause de l'existence de plusieurs différences en Europe en matière d'approche des questions et symboles religieux, c'est la réglementation au niveau national qui doit primer (v. le *leading case Leyla Sahin c. Turquie*, arrêt de la G.C. du 10 novembre 2005, § 109);
- B) que, s'il existe un consensus européen sur le principe de la laïcité de l'Etat, il n'y en a pas sur ses implications concrètes et sur sa mise en œuvre au point que les autorités nationales

jouissent d'une grande marge d'appréciation pour des questions aussi complexes et délicates, étroitement liées à la culture et à l'histoire, comme les questions religieuses: cette « marge d'appréciation », notamment, résulte avoir été non seulement méconnue mais même pas évoquée en l'espèce ;

- C) que l'arrêt en question élargit de manière considérable le champ d'application des droits invoqués en établissant que le seul risque potentiel d'être perturbé émotionnellement suffit à entraîner une violation de la liberté religieuse et de la liberté d'éducation. Un tel critère hautement subjectif et imprécis, s'il était confirmé par la Grande Chambre, serait source de grande insécurité juridique et érigerait un droit à la protection de l'émotivité;
- D) que le faible nombre, par rapport à la moyenne usuelle dans le cadre de la jurisprudence de la Cour, de références jurisprudentielles contenues dans la partie décisive de l'arrêt est un indice pour le caractère novateur du raisonnement fait par la Chambre ;
- E) que les conclusions auxquelles la Chambre est parvenue en matière de neutralité de l'Etat dans le domaine religieux ne coïncident nullement avec les principes d'égalité et d'équidistance, adoptés par la Chambre elle-même et universellement acceptés, lesquels imposent la non-identification de l'Etat aussi bien à une religion donnée qu'à n'importe quelle idéologie areligieuse (agnosticisme) ou antireligieuse (athéisme), et qui lui imposent en outre d'essayer de concilier au mieux les différents besoins religieux de ses citoyens¹;
- F) que, à la lumière des réactions et prises de positions à travers toute l'Europe, y compris de divers parlements nationaux, la portée de l'arrêt de la Chambre, au-delà du cas d'espèce, ne peut pas être niée ;
- G) que, à propos de cette nécessité de concilier au mieux des besoins religieux divergentes, on peut relever dans le raisonnement suivi par la Chambre une erreur de fait se répercutant sur le jugement final: dans l'affaire examinée par la Chambre, ce ne fut pas, en effet, « *la direction de l'école* » à décider de maintenir le crucifix dans la salle de classe, comme affirmé dans l'arrêt (§§ 7-8), mais une votation prise démocratiquement et à l'issue d'un débat (selon la jurisprudence de la Cour, même une reconstruction factuelle erronée peut justifier le renvoi en Grand Chambre: v. *Perna c. Italie*, 6 mai 2003);
- H) enfin, que cette incohérence de l'arrêt, en soi et par rapport aux précédents, entraîne une interprétation nouvelle et incorrecte du droit à l'instruction et à la liberté religieuse et que cette nouvelle interprétation, à son tour, est susceptible de produire, dans l'immédiat, des conséquences graves d'interprétation et d'application de la Convention ainsi que des conséquences néfastes pour les individus de nombreux Etats membres.

Le Gouvernement voit donc là plusieurs questions graves qui justifient le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

4. Chacun desdits arguments, d'ailleurs, constitue, à lui seul, une raison suffisante qui aurait dû amener la Chambre à se dessaisir, si elle souhaitait s'écarter des précédents et de l'interprétation littérale des articles de la Convention, et qui justifie aujourd'hui la demande de renvoi devant la Grande Chambre.

En effet, étant donné que la jurisprudence européenne est une jurisprudence « prétorienne » qui se base, en tant que telle, sur le système des *case-law*, la Cour est liée par sa propre jurisprudence, du moment qu'elle-même, d'ailleurs, affirme de manière constante qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement, aussi bien entre requérants qu'entre Gouvernements défendeurs, qu'elle ne s'écarte point sans raison impérieuse de

¹ D'après l'arrêt *Lautsi*, qui d'ailleurs rappelle la jurisprudence de la Cour, l'article 9 de la Convention protège aussi bien la liberté de croire que la liberté de ne pas croire (la liberté négative); en plus, la liberté négative s'étendrait aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Il en découlerait que la neutralité de l'Etat devrait, par conséquent, entraîner l'équidistance des idéologies areligieuses ou antireligieuses aussi.